

Ordinanza Ministeriale 1 luglio 2009

Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 luglio 2009, n. 166

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attività, comunque denominata, che può avere effetti diretti sulla salute, può essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attività di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

Considerato, altresì, che nell'attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonché altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attività si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, né l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessità e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008 recante «Delega di attribuzione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ordina

Articolo 1

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

Articolo 2

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonché a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.

2. La presente ordinanza, è altresì, affissa presso la ASL, nonché, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

Articolo 3

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della presente ordinanza.

Articolo 4

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.